Deposito Temporaneo dei Rifiuti

D.Lgs. n° 4/2008 E' modificato l'art. 183 comma 1 lett. m punto 2 del D.Lgs. 152/06

I **rifiuti** devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di **recupero** e **smaltimento** secondo una delle seguenti
modalità alternative
, a scelta del produttore:

- con cadenza **almeno trimestrale** indipendentemente dalla quantità in deposito;
- quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente **10 mc** nel caso di **rifiuti pericolosi**
o
20 mc
nel caso di
rifiuti non pericolosi.

In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti pericolosi non superi i 10 mc/anno e il quantitativo di rifiuti non pericolosi non superi i 20 mc/anno, **il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.**

- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto

delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;

La Cab Service Group assiste i Clienti nella gestione delle Aree Ecologiche, le Aree di Deposito temporaneo dei Rifiuti devono avere caratteristiche e requisiti idonei per lo stoccaggio dei rifiuti Speciali Pericolosi liquidi e solidi,
per informazioni contattateci:

Cab Service Group Srl Via Filippo Brunelleschi, 15 Cologno Monzese (Mi) Tel . 02.9183666 / 91836668

info@cabservicegroup.it